

Comune di Favria (Torino)

Statuto comunale - Modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 1/8/2013.

Art. 23 - Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori stabilito dalla normativa vigente, di cui uno investito della carica di vicesindaco.

(omissis)

Art. 25 - Funzionamento della giunta

(omissis)

4. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

(omissis)

Art. 27 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell'Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione e dei diritti dei cittadini previsti dal presente titolo da approvarsi da parte del Consiglio comunale.

Art. 27.bis – Difensore civico – abrogato

Art. 31 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell'apposito albo regionale e/o nell'albo comunale di cui al precedente art. 28 e/o in associazione con altri comuni; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite nel regolamento di cui al precedente art. 30, comma 3.

Art. 32 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.

(omissis)

Art. 33 – Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini possono presentare all'Amministrazione in forma collettiva:

- istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di interesse generale;
- petizioni, per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
- proposte di deliberazione, per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui all'art. 32, comma 2 o altro apposito e specifico regolamento determina le procedure delle istanze, petizioni e proposte, i tempi, il numero dei presentatori, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

Art. 34 - La partecipazione delle libere forme associative. Le Consulte

1. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l'istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate "Consulte".
2. Le Consulte Comunali hanno lo scopo di:
 - a) mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l'Amministrazione;
 - b) dar voce all'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborate dai cittadini, siano essi associati o singoli.
3. Tutte le materie connesse con l'attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.

Art. 35 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e di tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - Statuto Comunale;
 - Regolamento del Consiglio Comunale;
 - Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - bilancio;
 - appalti e concessioni;
 - provvedimenti inerenti elezioni, assunzioni, nomine, incarichi, designazioni, revoche e decadenze e, comunque, persone;
 - atti relativi ad espropriazioni per pubblica utilità;
 - atti contenenti le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - Il trenta per cento del corpo elettorale;
 - Il Consiglio comunale.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

Art. 36 – Disciplina dei referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - I requisiti di ammissibilità;
 - I tempi;
 - Le modalità di attuazione.

Art. 37 - Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 38 – Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in caso di inerzia di quest'ultimo.
2. La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. In caso affermativo adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. In caso contrario, la stessa Giunta comunale, lo fa constatare a mezzo del proprio atto deliberativo motivato.
3. La Giunta comunale, prima di adottare qualsiasi atto, è tenuta ad accertare che l'attore elettore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. In questo caso è preclusa all'elettore la possibilità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.
5. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione proponente.

Art. 66 bis – I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto nelle materie di propria competenza. I regolamenti approvati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale, secondo le rispettive competenze, entrano in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line, che dovrà essere contestuale o successiva alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del regolamento allo stesso albo pretorio on line.